



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO,
EX ART. 6 - D. LGS. 231/01**

Global Risk Engineering S.r.l.

(Versione n. 1 – Testo approvato in data 9/2/2022 da Laura Carcano)

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
PARTE GENERALE.....	7
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.....	8
1.2 Tipologia di sanzioni da comminare all'ente	9
1.2.1 Sanzioni pecuniarie	9
1.2.2 Sanzioni interdittive	9
1.2.3 Confisca.....	11
1.2.4 Pubblicazione della sentenza di condanna	11
1.3 Tipologia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.....	12
1.4 Delitti tentati.....	24
1.5 Vicende modificative dell'Ente	24
1.6 Reati commessi all'estero	25
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	27
3. ATTIVITA' DELLA SOCIETA'	30
4. IL MODELLO.....	31
4.1 Funzione e scopo del Modello.....	31
4.2 Caratteristiche del Modello	31
4.3 Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili.....	32
4.4 Studio ed esame della documentazione	32
4.5 Individuazione attività sensibili	32
4.6 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	33
4.7 Gap analysis.....	33
4.8 Definizione delle procedure/principi procedurali specifici	33
4.9 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale	33
4.10 Come è strutturato il Modello	33
5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	35
5.1 Diffusione	35
5.2 Formazione	35
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO	37
6.1 Introduzione	37
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	39
6.2.1 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti	39
6.2.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.....	39
6.2.3 Procedura di irrogazione delle sanzioni	39
6.2.4 Amministratori e Sindaci	40
6.2.5 Collaboratori	41

6.2.6 Membri dell'Organismo di Vigilanza	41
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
7.1 Identificazione dell'OdV	42
7.2 Nomina e composizione dell'OdV	42
7.3 Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV	43
7.4 Obblighi di riservatezza.....	44
7.5 Funzione e poteri dell'OdV	45
7.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.....	47
7.7 Raccolta e conservazione delle informazioni	49
PARTE SPECIALE –A –	51
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio.....	51
CAPITOLO A.1	52
LE FATTISPECIE DI REATO	52
A.1.1 Reati di tipo corruttivo	52
A.1.2 La concussione.....	56
A.1.3 Le ipotesi di truffa.....	58
A.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni.....	61
A.1.5 L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia	63
CAPITOLO A.2	64
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO	
SERVIZIO	64
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione	64
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	66
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio.....	68
CAPITOLO A.3	70
AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI.....	70
A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia	70
A.3.2 Attività Sensibili	70
CAPITOLO A.4	73
REGOLE GENERALI	73
A.4.1 Il sistema in linea generale.....	73
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	74
A.4.3 Principi generali di comportamento	75
CAPITOLO A.5	77
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	77
CAPITOLO A.6	82
FLUSSI VERSO L'ODV	82
CAPITOLO A.7	84
I CONTROLLI DELL'ODV	84

DEFINIZIONI

- "**Aree a rischio reato**": le aree di Global Risk Engineering S.r.l a rischio di commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- "**Attività Sensibili**": le attività, le operazioni e gli atti di Global Risk Engineering S.r.l a rischio di commissione di uno o più reati nell'ambito delle Aree a rischio reato;
- "**Global Risk Engineering**" o "**Società**": Global Risk Engineering S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Ferrucci n. 8;
- "**CCNL**": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente e per i dirigenti ed applicato ad entrambe le categorie da parte di Global Risk Engineering S.r.l.;
- "**Codice Etico**": il codice etico approvato dall'organo amministrativo di Global Risk Engineering S.r.l.;
- "**Collaboratori**": i collaboratori esterni, i consulenti, i partner commerciali (clienti fornitori) e gli altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Global Risk Engineering S.r.l., in forza di un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato;
- "**Decreto**" o "**D. Lgs. 231/01**": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- "**D.Lgs. 231/2007**": il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017 del 25 maggio 2017, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2015/849/UE;
- "**Destinatari**": Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti, Consulenti, Organi Sociali, e l'Organismo di Vigilanza e controllo, sono tutti destinatari del Modello;
- "**Dipendenti**": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Global Risk Engineering S.r.l.;
- "**Dirigenti**": i soggetti che, in virtù delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- **“Documento Valutazione Rischi (c.d. “D.V.R”)**: il Documento redatto dal Datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro e i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato all’analisi e alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione professionale;
- **“Linee Guida Confindustria”**: Linee Guida per la costruzione di Modelli di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 emanate dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Confindustria, approvate a giugno 2004 e successivi aggiornamenti;
- **“Modello” o “MOG”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01;
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- **“Organi Sociali”**: l’organo amministrativo e l’eventuale Collegio Sindacale di Global Risk Engineering S.r.l., nonché i relativi membri.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.) rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare come Pubblica Amministrazione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- “**Reati**”: le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successivi interventi legislativi;
- “**Risk Assessment**”: metodologia di identificazione e analisi dei rischi.

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per determinati reati o illeciti amministrativi commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti “apicali”);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

La responsabilità dell’ente si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita “amministrativa” dal D.Lgs. 231/2001.

Si è in presenza di una responsabilità di natura ibrida: coesistono le caratteristiche peculiari sia della responsabilità penale che di quella amministrativa, e si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti penali, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità dell’ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

È di fondamentale importanza sottolineare il dovere in capo ai dipendenti della Società di segnalare la commissione di uno o più Reati, di un illecito o di qualsiasi altra condotta anche potenzialmente irregolare, da parte di altri soggetti appartenenti alla Società.

1.2 Tipologia di sanzioni da comminare all'ente

Le sanzioni in cui può incorrere l'ente che abbia violato le prescrizioni di cui al Decreto sono riportate nei successivi paragrafi.

1.2.1 Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.823,00 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,00.

Inoltre, l'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 prevede che, in caso di prodotto o profitto di rilevante entità conseguito dall'ente, la sanzione possa essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.2.2 Sanzioni interdittive

Si tratta di sanzioni, applicabili anche in via cautelare, che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In particolare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca e sequestro preventivo in sede cautelare;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva);

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

Considerata l'elevata pervasività per la vita aziendale della Società, le sanzioni interdittive non possono essere applicate in un processo 231 dal Giudice in maniera generalizzata e indiscriminata. Infatti, tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività della Società in cui si dovesse verificare l'illecito, e le stesse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, la Società ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, a tal fine, occorre che la Società abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni, a seguito dell'aggravio delle sanzioni interdittive previsto dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, nella quale è stato previsto che le sanzioni interdittive ivi disciplinate potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, ovvero tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha anche disposto che l'applicazione delle sanzioni interdittive siano disposte nella misura base (3 mesi – 2 anni) qualora la Società, per gli stessi delitti sopracitati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

1.2.3 Confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato. Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Tuttavia, per disporre il sequestro preventivo il Giudice adito deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità della Società.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previste dal Decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati presupposto. In stretta correlazione a tale principio, è stato stabilito che il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli implicanti la responsabilità della Società, in quanto viene il rilievo il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

1.2.4 Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.3 Tipologia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01

I reati cd. “*presupposto*”, **aggiornati alla** Legge di conversione del D.L. 124/2019, del 25 dicembre 2019, n. 157, e al D.Lgs 75/2020 in attuazione della Direttiva 2017/1371 UE (c.d. Direttiva PIF) rilevanti con riferimento alla Società sono i seguenti:

- A. i reati contro la Pubblica Amministrazione, Stato, Ente Pubblico, Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia (art. 24, art. 25 e art. 25 *decies*, D.Lgs. 231/2001);
- B. i reati societari (art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001);
- C. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001);
- D. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001);
- E. i reati informatici (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- F. i reati contro il diritto d'autore (art. 25 *novies*, D.Lgs. 231/2001);
- G. i reati contro la fede pubblica (art. 25 *bis*, D.Lgs. 231/2001);
- H. i reati ambientali (art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001);
- I. i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*. 1, D.Lgs. 231/2001);
- L. i reati di sfruttamento della manodopera clandestina (art. 25 *duodecies*, D.Lgs. 231/2001);
- M. i reati transnazionali;
- N. i reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D.Lgs. 231/2001);
- O. i reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);

Di seguito vengono riportate le singole fattispecie dei cd. Reati presupposto.

A) Reati contro la P.A ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della Giustizia

Si tratta dei seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo (art.2 L.898 del 23/12/1986);
- peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) se i predetti reati costituiscono fatti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

B) Reati Societari

Si tratta dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2° c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1° e 2° c.c.);

C) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter, 1 c.p.).

D) Reati Commessi in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.);
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

E) Reati informatici e trattamento illecito di dati

Si tratta dei seguenti reati:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

F) Reati contro il diritto d'autore

Si tratta dei seguenti reati:

- tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

G) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (cd. Reati contro la fede pubblica)

Si tratta dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

H) Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452- octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione e detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi in reti fognarie (art 107, D.Lgs 152/06);
- scarichi di sostanze pericolose (art 108, D.Lgs 152/06);
- scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge (art. 137, D.Lgs 152/06);
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o di aeromobili (art. 137, D.Lgs 152/06);
- divieto di abbandono (art 192, D.Lgs 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, d. lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258, D.Lgs 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art 259, D.Lgs 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs 152/06,);

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. n. 152/2006);
- sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti (art 260-bis D.Lgs 152/06);
- prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività – sanzioni penali (art 279, D.Lgs 152/06);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato a, appendice i, ed allegato c, parte 1 (art 1 L. 150/92);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato a, appendice i e iii, ed allegato c, parte 2 (art 2 L. 150/92);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 3-bis L. 150/92);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impegno delle sostanze lesive (art 3 L. 549/93);
- inquinamento doloso provocato da navi (art 8 d.lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (art 9 d.lgs. 202/2007).

I) Reati contro l'industria e il commercio

Si tratta dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.);

- Reati di sfruttamento della manodopera clandestina

Si tratta dei seguenti reati:

- procurato ingresso illecito (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. 286/1998);
- favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/98);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 22, comma 3, 3-bis, 3-ter, e comma 5 D.Lgs. 286/98);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

- Reati transnazionali

Si tratta dei seguenti reati, se commessi a livello "transnazionale":

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

- Reati di criminalità organizzata

Si tratta dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416, c.p.) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cp);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416, -ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630, c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74. decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti in materia di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n.5, c.p.).

- Reati Tributari

Si tratta dei seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000).

Per completezza, si riportano di seguito le fattispecie dei cd. Reati presupposto che non assumono particolare rilevanza nelle dinamiche della Società, in quanto si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio di Global Risk Engineering.

- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- sottrazione di beni o di denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti predefiniti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;

- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - i. un atto che costituisce reato ai sensi di, e come definito in, uno dei trattati elencati nell'allegato alla Convenzione citata; ovvero
 - ii. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (a) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (b) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

- Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (c.d. Reati finanziari)

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, TUF).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- Reati nei confronti della personalità individuale

Si tratta dei seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
- Detenzione di materiale pornografici (art. 600-quater, c.p.); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
- Tratta di persone (art. 601, c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.).

- Reati di razzismo e xenofobia

Si tratta del seguente reato:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L.401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 L.401/1989).

- Reati di Contrabbando

Si tratta del seguente reato:

- reato di contrabbando (DPR, 23 gennaio 1973, n. 43).

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo (secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*") dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 Vicende modificative dell'Ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di **trasformazione**, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di **fusione**, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui

ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione** parziale, la Società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Gli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 231/2001 prevedono disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio e la rilevanza ai fini della reiterazione.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.lgs. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità, qualora l'ente dimostri che:

- (a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- (c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- (d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti (c.d. aree "sensibili"), anche mediante il processo di mappatura, ossia tramite incontri con il personale interessato delle aree "sensibili" rilevate (c.d. "*gap analysis*");
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi.

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 3, prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (c.d. Linee Guida), comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria, nella sua ultima versione pubblicata nel mese di giugno 2021. Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza.

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/01 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un corpus di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale che deve risultare capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;

- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

3. ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse finanziarie, di strategia industriale e commerciale, di organizzazione, pianificazione e controllo in ambito commerciale ed industriale, in materia di prevenzione dei rischi, in materia di procedure ed organizzazione aziendali finalizzata ad indirizzare il management aziendale verso la prevenzione e la soluzione di problemi strategici, gestionali ed operativi; l'attività di assistenza e consulenza in ambito assicurativo; la redazione di perizie tecniche e quantificazione di danni o di infortuni, compresa la rappresentanza su mandato per la trattazione e transazione in ambito stragiudiziale per conto terzi inerente a sinistri di qualsiasi natura e gravità, la vendita di prodotti informativi e la relativa attività di assistenza.

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

4. IL MODELLO

4.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri soci e degli *stakeholders*, in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Organi Sociali, al fine altresì di implementare il proprio successo attraverso un percorso di sostenibilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società in attuazione delle *best practices*, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/01; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

4.2 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

- 1) specificità delle Attività Sensibili, ex art. 6, comma 2, lett. a), D. Lgs. 231/01, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili", ex art. 6, comma 2, lett. b), D. Lgs. 231/01.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa; per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D. Lgs. 231/01 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari, si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni, oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società.

4.3 Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e con le *best practices* elaborate dagli operatori del settore.

4.4 Studio ed esame della documentazione

Nel corso di tale fase, la Società si è concentrata preliminarmente sulla raccolta e, successivamente, sull'analisi di documentazione rilevante.

4.5 Individuazione attività sensibili

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura aziendale, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati delle interviste sono stati documentati e opportunamente conservati.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

4.6 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Tale attività ha avuto lo scopo di individuare, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree aziendali a rischio, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato. Anche il risultato di tale attività è stato opportunamente documentato e opportunamente conservato.

4.7 Gap analysis

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi a rischio già presenti, la Società si è concentrata proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

4.8 Definizione delle procedure/principi procedurali specifici

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di procedure/principi procedurali specifici contenenti la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

4.9 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase, l'attività della Società si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione.

4.10 Come è strutturato il Modello

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- 1) una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- 2) più "Parti Speciali", predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01 e ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 - Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio;
 - Parte Speciale "B" – Reati Societari;
 - Parte Speciale "C" – Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;

- Parte Speciale “D” – Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Parte Speciale “E” – Reati informatici;
- Parte Speciale “F” – Reati contro il diritto d’autore;
- Parte Speciale “G” – Reati contro la fede pubblica;
- Parte Speciale “H” – Reati ambientali;
- Parte Speciale “I” – Reati contro l’industria e il commercio;
- Parte Speciale “L” – Reati di sfruttamento della manodopera clandestina;
- Parte Speciale “M” – Reati transnazionali;
- Parte Speciale “N” – Reati di criminalità organizzata;
- Parte Speciale “O” – Reati tributari.

Dall’analisi volta alla identificazione delle attività sensibili e delle risposte fornite in sede di intervista, infatti, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- contro la personalità individuale;
- finanziari;
- razzismo e xenofobia;
- contrabbando

appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

5.1 Diffusione

Una copia del Modello viene consegnata a tutti i Dipendenti e a tutti i componenti degli Organi Sociali. I Dipendenti, gli Organi Sociali e i nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la presa visione e l'integrale conoscenza del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

5.2 Formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è rivolta a tutti i Dipendenti e Organi Sociali e, ove necessario o opportuno, viene differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati c.d. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto, in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione aziendale non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Introduzione

Un punto essenziale nella costruzione di un modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 D. Lgs. 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni previste dal modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico.

Data la gravità delle conseguenze per la Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello e del Codice Etico configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dalla Legge e dal Contratto di lavoro, in quanto applicabili, in materia di provvedimenti disciplinari.

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali violazioni, secondo un crescente ordine di gravità:

- 1) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice etico;
- 2) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- 3) violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico o violazione o elusione delle disposizioni previste dal Modello;
- 4) mancata o inadeguata sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico e/o nel Modello, da parte del superiore gerarchico sul personale dallo stesso dipendente e/o violazione dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di anomalie o mancate osservanze al Modello, nonché di eventuali criticità di cui sia venuto a conoscenza, inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio da parte di soggetti ivi preposti;

5) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società ai sensi del Decreto.

Nella valutazione della gravità della violazione e, conseguentemente, nella determinazione della relativa misura sanzionatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) la qualifica e la posizione rivestita dal responsabile del fatto;
- 2) l'intensità del dolo o la gravità della colpa;
- 3) le conseguenze dannose o pericolose prodotte dal comportamento illecito;
- 4) il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo, nei limiti consentiti dalla legge, alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- 5) l'eventuale reiterazione del fatto.

Nell'imputazione soggettiva della violazione, si considererà colpa "grave" l'infrazione dovuta a inosservanza di specifiche norme procedurali, definite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi incluse le disposizioni procedurali previste nel Modello.

Le violazioni consistenti nel comportamento vietato ai sensi del punto 5 che precede (commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società ai sensi del Decreto), sono sempre considerate "gravi".

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente, tenuto conto:

- del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, salvo che siano trascorsi due anni dall'applicazione della sanzione disciplinare;
- del grado di intenzionalità del suo comportamento;
- della gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 - a seguito della condotta censurata.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

6.2.1 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dipendenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancato adeguamento a quanto statuito dal presente Modello 231 ai sensi del CCNL.

6.2.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al dirigente.

6.2.3 Procedura di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento sanzionatorio è ispirato ai principi di proporzionalità e trasparenza e si svolge nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il procedimento sanzionatorio può essere avviato su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, che procederà di concerto con la funzione competente all'accertamento delle eventuali responsabilità e potrà essere chiamato a esprimere pareri sulla congruità delle giustificazioni addotte dal soggetto

responsabile, nonché a formulare proposte sulla sanzione più opportuna. In ogni caso, la decisione finale circa l'irrogazione della sanzione resta di competenza degli organi e delle funzioni societarie a ciò deputati.

Le sanzioni di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 saranno irrogate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), conformemente a quanto previsto dal Contratto di Lavoro Collettivo applicabile.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, verranno portate a conoscenza dei destinatari attraverso adeguati canali di informazione.

6.2.4 Amministratori e Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'organo amministrativo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto

previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico, fatta salva l'eventuale azione di danno.

Nel caso in cui l'Amministratore sia legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste, sopra descritte.

6.2.5 Collaboratori

La violazione da parte dei Collaboratori, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che verranno inserite nei relativi contratti, mediante apposita clausola "231".

L'inadempimento di tali clausole, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere e/o risolvere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il dovere del terzo, qualora sussistano le condizioni, di risarcirle i danni.

6.2.6 Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello e/o del Codice Etico da parte dell'OdV, uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informerà immediatamente il Collegio sindacale, l'organo amministrativo: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'OdV che ha violato il Modello e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Identificazione dell'OdV

È istituito presso la Società un Organismo di Vigilanza allo scopo di verificare costantemente il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello adottato dalla Società.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione di *staff* al vertice della Società, riportando direttamente all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale

7.2 Nomina e composizione dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale, istituito con atto istitutivo dell'organo amministrativo, detto organismo sarà composto da un numero di Membri variabile in funzione delle decisioni dello stesso organo amministrativo in considerazione delle concrete esigenze della Società, qualora si tratti di un organo collegiale uno dei membri svolgerà funzioni di Presidente.

L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, di suggerirne eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I Membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti attuativi, con la precisazione che – in ogni caso – non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- abbiano riportato condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche se con pena condizionalmente sospesa) e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati richiamati dagli artt. 24 ss. del Decreto (o dalle leggi speciali che prevedono forme di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto stesso), anche se commessi nell'interesse proprio o di soggetti estranei alla Società;

- siano stati condannati alla reclusione non inferiore ad un anno, con sentenza anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche se con pena condizionalmente sospesa) e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati previsti
 - (i) dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
 - (ii) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa;
 - (iii) dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento.

I componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il vertice della Società.

Il soggetto designato a far parte dell'Organismo di Vigilanza deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità sopra indicate.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere chiamati a farne parte soggetti sia esterni che interni alla Società, purché privi di compiti operativi.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV, oltre ad avvalersi del supporto delle altre strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari, sarà supportato da uno *staff* dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Società).

L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'organo amministrativo – con cadenza annuale – provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. Detto fondo può essere integrato su motivata richiesta dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari.

7.3 Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per la durata fissata all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'organo amministrativo che provvederà alla nuova nomina, da tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui cessa la loro carica. Il mandato può essere loro rinnovato.

La rinuncia all'incarico di componente dell'OdV deve essere motivata e va comunicata, ai colleghi (qualora l'OdV sia collegiale), all'organo amministrativo (in particolare al Presidente qualora vi sia un Consiglio di Amministrazione) e al Presidente del Collegio Sindacale.

Ove un componente dell'OdV incorra in una delle situazioni che, ai sensi di quanto sopra specificato non ne avrebbero consentito la nomina e non provveda a rassegnare le proprie dimissioni ai sensi del punto che precede, l'organo amministrativo assegna all'interessato un termine non superiore a 30 giorni entro il quale rimuovere – sempre che ciò sia possibile - la situazione ostativa. In difetto di ciò, il mandato s'intenderà automaticamente revocato.

Nei casi di cui al punto che precede, l'organo amministrativo provvede senza indugio a nominare il sostituto, che scadrà insieme con i componenti in carica all'atto della sua nomina.

Il mandato potrà essere altresì revocato, su delibera dell'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- una grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o lo costringa ad assentarsi per un periodo superiore a tre mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, inclusa la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo punto 7.4;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

Nei casi di cui al punto che precede, l'Organo amministrativo sentito il Collegio Sindacale, anziché revocare il mandato, potrà deliberare la sospensione temporanea del soggetto interessato e la nomina di un membro supplente. Al termine del periodo di sospensione, ove sia accertata la permanenza e/o la fondatezza delle ragioni che legittimerebbero la revoca, l'organo amministrativo provvede a nominare un sostituto, che scadrà insieme ai componenti in carica all'atto della sua nomina.

7.4 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D. Lgs. 196/2003, come successivamente emendato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e successive disposizioni di legge e regolamentari, e il Regolamento 2016/679 UE ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni").

7.5 Funzione e poteri dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello anche avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni;
- vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, attuando un efficace flusso informativo che consenta di riferire agli organi sociali competenti;
- vigilare sulla efficienza ed efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale rispetto alle procedure formalmente previste dal Modello stesso, verificando periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio, proponendo l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative o a significative violazioni del Modello; verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01;
- segnalare tempestivamente ai soggetti indicati nel punto 7.1 che precede qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività ispettiva o per segnalazione di terzi. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;

- trasmettere, con periodicità semestrale, all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale una relazione contenente i seguenti elementi:
 - l'attività complessivamente svolta nel corso del semestre;
 - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
 - le criticità emerse nel corso dell'attività svolta;
 - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- individuare, valutare e proporre nell'ambito dei contratti conclusi con i Collaboratori che presentino profili di rischio potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, l'opportunità di inserire apposite clausole risolutive e/o penali volte a sanzionare le violazioni del Codice Etico e/o delle procedure previste dal Modello da parte dei predetti soggetti;
- offrire supporto ai soggetti istituzionalmente deputati all'applicazione delle sanzioni previste per i casi di violazione del Modello, collaborando alla fase di accertamento delle eventuali responsabilità e proponendo le sanzioni più adeguate al caso di specie;
- suggerire all'organo amministrativo modifiche da approntare al Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al paragrafo precedente, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- nei casi in cui l'OdV debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all'interno della Società e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di professionalità esterne per l'esecuzione di specifiche operazioni o valutazioni tecniche e/o legali;
- l'OdV potrà accedere, in ogni tempo e senza preavviso né autorizzazione, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- l'OdV potrà richiedere a qualunque dipendente, dirigente e/o collaboratore della Società di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

7.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente ed i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico poste in essere da Dipendenti e Collaboratori di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione (whistleblowing), discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

Modalità delle segnalazioni.

È di fondamentale importanza sottolineare il dovere in capo ai dipendenti della Società di segnalare la commissione di uno o più Reati, di un illecito o di qualsiasi altra condotta anche potenzialmente irregolare, da parte di altri soggetti appartenenti alla Società.

La segnalazione deve essere inviata per iscritto, presso la sede della Società, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo 231@nuovaquantico.it.

In alternativa, la segnalazione potrà avvenire in forma anonima, mediante inserimento di un'apposita comunicazione in uno dei box che verranno all'uopo predisposti e messi a disposizione dei Dipendenti della Società.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'OdV, all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, a cura del responsabile area amministrativa, informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le anomalie e le criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari, concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della Società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema delle deleghe e dei poteri aziendali;
- gli atti e/o le operazioni espressamente previste all'interno delle singole parti speciali del presente Modello.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati.

7.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente al personale delegato dall'OdV.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE –A –
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d. lgs. 231/2001 all'art. 24 relativamente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e all'art. 25, relativamente ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

A.1.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.) ART. 318 CP, RINOMINATO DALLA L. 190/12 "CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE".

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configurava, prima dell'entrata in vigore della L.190/12, nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (anche in forma di rimborso spese) che non gli era dovuta o ne accettava la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui, al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte della Consob, un Esponente Aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

Con la L.190/12, che ha anche abrogato il secondo comma dell'art. 318 c.p., la condotta espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".

Con la predetta novità legislativa, è stato dunque soppresso necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto, recependo in questo modo gli approdi della giurisprudenza di legittimità che ha attribuito alla nozione di atto di ufficio una vasta gamma di comportamenti, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e che anche è giunta a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così

da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "*genus*" previsto, assorbendo così l'assunto secondo cui integra il reato di corruzione, sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato "*ab origine*", ma almeno collegato ad un "*genus*" di atti preventivamente individuabili, sia l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori.

Viene così introdotta la figura di un asservimento del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare appunto un legame tra il compenso ed uno specifico atto di ufficio.

Altra novità introdotta dalla L.190/12, è il ricorso alla locuzione "danaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se prima, ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicavano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora abbia rivestito la qualità di pubblico impiegato, con le novità normativa della L. 190/12, non è più richiesto che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico impiegato", sì che il reato è d'ora in avanti integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste. In relazione a tale modifica la norma ha così esteso l'orizzonte applicativo della fattispecie incriminatrice, con tutte le note conseguenze in termini di successione di leggi penali che ciò comporta.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (anche in forma di rimborso spese) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa prima dell'entrata in vigore della L. 190/12, era la reclusione da due a cinque anni. Con l'entrata in vigore della predetta Legge stata prevista una forbice edittale da quattro ad otto anni di reclusione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Con l'entrata in vigore della Legge 190/12, la pena prevista per il fatto del primo comma dell'art. 319-ter c.p., in precedenza racchiusa tra tre ed otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all'ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il minimo edittale è stato elevato a cinque anni di reclusione in luogo dei precedenti quattro, cosicché la forbice edittale spazia ora tra cinque e dodici anni di reclusione.

È rimasta invece invariata la pena da sei a venti anni di reclusione prevista laddove dal fatto corruttivo derivi l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Le modifiche all'art. 318 introdotte dalla L. 190/12, hanno necessariamente anche comportato l'adeguamento alla nuova struttura del reato della previsione dell'art. 322 c.p. in tema di "istigazione alla corruzione", il cui primo comma è stato modellato nel senso che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata, alla pena stabilita dal primo (ed oggi unico) comma dell'art. 318 ridotta di un terzo, mentre, in forza del comma terzo, la medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.1.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.

Prima dell'entrata in vigore della L. 190/12, la concussione consisteva nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di "costringere o indurre" taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).

L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell'art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di costrizione.

La nuova formulazione della norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede infatti il fatto che "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità", con esclusione dell'incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi del reato di concussione.

Il legislatore ha altresì inasprito il minimo edittale della pena, fissato d'ora innanzi in sei (e non più quattro) anni di reclusione.

La residua modalità della induzione è stata, a prima vista, ricollocata nell'inedito art. 319-quater, il quale, sotto la rubrica "Induzione indebita a dare o promettere utilità", stabilisce che "salvo che il

fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

A differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri di funzione e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa era la reclusione da quattro a dodici anni. Con l'entrata in vigore della Legge n.190/12, è stato innalzato il limite edittale minimo del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., portato da quattro a sei anni di reclusione.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La Legge 190/12, come prima accennato, ha, tra l'altro, introdotto nuove fattispecie di reato di concussione o meglio, ha ipotizzato le fattispecie in cui il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, disponendo in questi casi la punizione della reclusione da tre a otto anni.

Nel secondo comma del nuovo articolo, viene previsto che chi dà o promette denaro o altra utilità nei casi previsti dal comma precedente, viene punito con la reclusione fino a tre anni.

Il panorama legislativo, a seguito dell'introduzione della novella della L. 190/12, ha dunque introdotto ben tre previsioni delittuose tra loro contigue: la corruzione, l'induzione indebita e la concussione.

L'elemento distintivo tra le due figure criminose di corruzione e concussione è stato dunque individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione esprime la volontà costringitiva o induttiva dell'agente pubblico condizionante il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

In tal senso la nozione di "induzione" non poteva essere ricostruita esclusivamente in relazione alla differente modalità dell'azione del pubblico ufficiale, ma altresì all'intensità dell'effetto di coartazione psicologica che determina, e tale impostazione sembra essere stata accolta dal legislatore atteso che proprio in ragione dell'entità di tale effetto e della persistenza o meno di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato la novella sembra aver tracciato il confine applicativo tra "concussione" e "induzione indebita", in cui rimane l'abuso della qualità o dei poteri, dove l'induzione parrebbe situarsi a mezza strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente caratterizzante la concussione, e pienamente libera volontà dall'altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all'accordo illecito proprio della corruzione.

A.1.3 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come ad esempio nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sette anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

PECULATO (ART. 314 C.P.; ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 75/2020)

Si configura il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o altrui.

Si pensi ad esempio alle ipotesi nelle quali un responsabile del servizio di tesoreria dell'ente pubblico che, maneggiando quotidianamente il denaro della pubblica amministrazione per cui lavora, si appropria di una parte di esso.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di peculato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, ridotta da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (art. 314, comma 2, c.p.)

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo, è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, diminuita della metà se i fatti sono di particolare tenuità.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.; ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 75/2020)

Si configura il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve e ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

Si pensi ad esempio all'esattore delle tasse che trattiene indebitamente per sé la somma eccedente quella risultante dal ruolo, consegnatagli dal contribuente.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.; ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 75/2020)

Si configura il reato d'abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regole di condotta prevista dalla legge/atti avente forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Si pensi ad esempio all'ipotesi nella quale un dirigente comunale che assuma un proprio affine in linea retta per un ruolo di tipo amministrativo in Comune, favorendolo a discapito di altri candidati in possesso di requisiti più adeguati allo svolgimento della mansione.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di abuso d'ufficio commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, ed è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

A.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative

dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa, a seguito della novella inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 luglio, n.75, è la reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000, e, nei casi meno gravi, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999.96, si applica una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

A.1.5 L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

CAPITOLO A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;

- 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- 2.7. Banca d'Italia;
- 2.8. Consob;
- 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.10. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. INPDAI;
 - 8.5. INPDAP;
 - 8.6. ISTAT;
 - 8.7. ENASARCO;
 - 8.8. ASL;
 - 8.9. IVASS;
9. enti e Monopoli di Stato;
10. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa

stregua di enti pubblici (si pensi, ad esempio, ad Autostrade S.p.A. o a SACE, azienda con la quale la Società interagisce frequentemente).

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex D. lgs. 231/2001*.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio"¹.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica

¹ Rileva comunque precisare che la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *ex art. 640 bis cp* in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- (a) poteri deliberativi;
- (b) poteri autoritativi;
- (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (i.e. i componenti di un organo amministrativo di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

Art. 314	c.p.	Peculato
Art. 316	c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Art. 317	c.p.	Concussione
Art. 318	c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio (rinominato dalla L.190/12 "Corruzione per l'esercizio della funzione")
Art. 319	c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter	c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 quater	c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322	c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 323	c.p.	Abuso d'ufficio

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3

AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI

A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia

Le principali Aree a rischio reato che Global Risk Engineering S.r.l ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni;
2. rapporti commerciali con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
3. gestione contenzioso e controversie stragiudiziali;
4. contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato;
5. collegamenti telematici.

A.3.2 Attività Sensibili

Riportiamo di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

1. Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni
 - Gestione dei rapporti con la P.A;
 - Gestione del rapporto con i funzionari della P.A. in occasione delle visite ispettive;
 - Gestione della selezione del personale:
 - a) selezione di nuove risorse (dipendenti, lavoratori interinali, co.co.pro.);
 - b) predisposizione e trasmissione comunicazioni e documenti ad enti pubblici per gestione assunzioni agevolate;
 - c) gestione dei rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni, verifiche e/o accertamenti di varia natura (Amministrazione tributaria,

Polizia tributaria, ASL, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Ispettori del lavoro).

- Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni:
 - a) effettuazione di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.
- Gestione dei rimborsi spesa:
 - a) Attribuzione dei rimborsi ai dipendenti a fronte di presentazione di nota spese.
- Acquisto di servizi professionali:
 - a) selezione fornitore professionale e definizione del prezzo di acquisto;
 - b) controllo sull'effettività del servizio prestato;
 - c) contabilizzazione e pagamento.
- Gestione dei flussi finanziari:
 - a) Incassi;
 - b) Pagamenti.

2. Rapporti commerciali con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Si veda quanto disciplinato in precedenza nel paragrafo n. 1.

3. Gestione del contenzioso

- Gestione dei rapporti con i legali incaricati:
 - a) gestione contenziosi civili, penali, amministrativi e tributari, coordinamento e direttive ai legali nominati.

4. Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato

- predisposizione e trasmissione di documenti/comunicazioni necessarie per l'ottenimento di contributi;
- rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi;
- gestione di contributi ottenuti;
- rapporti con i funzionari pubblici in fase di controllo sull'effettivo utilizzo di contributi.

5. Collegamenti telematici

- gestione delle attività inerenti ai collegamenti telematici.

CAPITOLO A.4

REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Tutti i Destinatari, da intendersi come tutti i soggetti coinvolti nei processi indentificati, devono adottare una condotta conforme a quanto qui prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori, alle politiche della Società, alle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono e devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna non basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco poteri del delegato;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;

- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I suddetti principi trovano applicazione in relazione alla prevenzione di tutti i reati considerati nel presente Modello e nelle relative Parti Speciali.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello, ovverosia agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Global Risk Engineering in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori, e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura

appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) indurre un'altra persona, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- a) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
 - 1) rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
 - 2) conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
 - 3) verifiche, ispezioni o sopralluoghi.

devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo.

CAPITOLO A.5

PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito meglio descritti.

RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, IN CASO DI ISPEZIONI e RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

- La gestione dei Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni, deve avvenire nel rispetto di una “Procedura per la gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di visite ispettive” che preveda almeno quanto segue:
 - a) a coloro che intrattengono rapporti con enti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio, nella gestione dell’attività caratteristica deve essere formalmente conferito potere in tal senso; se Dipendenti, attraverso il rilascio di specifica delega o procura scritta, se Fornitori e Partner, nel relativo contratto o accordo di partnership; il tutto al fine di garantire un’opportuna segregazione dei compiti;
 - b) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. verifiche tributarie, ispezioni da parte dell’INPS, verifiche relative al D. Lgs. 81/08, verifiche dell’autorità di vigilanza) devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’OdV ne deve essere informato, in modo tempestivo, con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
 - c) ogni comunicazione all’Autorità di Vigilanza o a ispettori della P.A. deve essere adeguatamente documentata e registrata (c.d. Tracciabilità del processo).

Nel caso in cui si verificasse un “potenziale caso” dovrà essere informato anche l’Organismo di Vigilanza in modo tempestivo, con nota scritta, da parte del responsabile della funzione coinvolta.

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato in modo tempestivo con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. o con le autorità di vigilanza.

- La gestione della Selezione del personale deve essere formalizzata in appositi protocolli dedicati alla gestione dei rapporti con soci, sindaci e revisori che prevedano quanto segue:
 - a) modalità di ricorso a società di ricerca personale;
 - b) selezione delle risorse da inserire;
 - c) predisposizione e trasmissione comunicazioni e documenti ad enti pubblici per gestione assunzioni agevolate;
 - d) determinazione della retribuzione e di eventuali premi da corrispondere ai dipendenti ivi compreso il processo di autorizzazione (con focus sulle modalità di assegnazione degli obiettivi e valutazione del raggiungimento degli stessi);
 - e) gestione dei rimborsi spese dei dipendenti;
 - f) utilizzo dotazioni aziendali.

Tale procedura dovrà rispettare i seguenti principi generali:

- prevedere una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale, attribuendo apposita procura a colui che sottoscrive i contratti di assunzione nel caso non provveda il General Manager;
- prevedere un sistema strutturato di valutazione dei candidati, sia con riferimento alla fase di acquisizione delle informazioni sia con riferimento alla fase di valutazione delle capacità tecnico-professionali, al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;
- individuare chiaramente il soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- prevedere l'obbligo di archiviazione di tutti i curricula ricevuti in relazione al profilo ricercato, relativamente al personale di sede.

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantito un adeguato flusso di informazioni, tali da consentirgli un'attività sistematica ed organizzata di monitoraggio e deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse stia sorgendo.

- La gestione degli Omaggi, liberalità e spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente ed in ogni caso deve tenere conto di:

- garantire la tracciabilità dell'autorizzazione all'erogazione dell'omaggio da parte di un soggetto dotato degli adeguati poteri;
- definire specifiche soglie di valore per gli omaggi affinché siano ascrivibili a normali rapporti di cortesia.
- La gestione dei Rimborsi spesa deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente tenendo conto di garantire la sistematica tracciabilità del processo di autorizzazione del rimborso delle spese da parte del Responsabile del dipendente che ne fa richiesta.
- La gestione dell'Acquisto di servizi professionali deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente tenendo conto di rendere tracciabile la scelta effettuata dal fornitore. In ogni caso, nei rapporti con i terzi:
 - a) la scelta deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, tenuto conto delle regole di *governance* e confrontando, secondo determinati livelli di spesa e considerati i valori già previsti nel budget per le attività più rilevanti, una rosa di potenziali offerte (tra i consulenti autorizzati), assicurando l'orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
 - b) gli accordi devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
 - c) ogni accordo deve prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto;
 - d) l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento devono essere opportunamente verificate.

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantito un adeguato flusso di informazioni, tali da consentirgli un'attività sistematica ed organizzata di monitoraggio e deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse stia insorgendo.

La documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate dalla procedura deve essere archiviata e conservata a cura delle funzioni direttive coinvolte.

- La gestione dei Flussi finanziari – Incassi e Pagamenti deve avvenire nel rispetto della procedura “Gestione dei flussi finanziari” tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti principi generali:
 - a) approvazione dei pagamenti e sigla delle fatture passive da parte di un soggetto autorizzato in base al sistema di deleghe e procure in essere;
 - b) monitoraggio e rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti all’utilizzo del contante;
 - c) verifica da parte della Funzione Amministrazione della corrispondenza tra il paese in cui ha sede il fornitore, il paese in cui sono state effettuate le attività / forniti i beni e il paese del conto corrente in cui è effettuato il pagamento;
 - d) verifica che le movimentazioni delle somme di denaro avvengano sempre attraverso intermediari finanziari, banche, istituti di credito o altri soggetti tenuti all’osservanza delle Direttive Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- La gestione dei Rapporti con i legali incaricati e con i testimoni, richiede il rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente e che contemplino la gestione dei contenziosi e delle transazioni/rinunce.

Ogni incarico di assistenza giudiziale deve prevedere l’inserimento di una “clausola 231”, in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO

- La gestione dei Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, deve avvenire, in tutte le sue fasi, nel rispetto di regole di comportamento che prevedano una separazione funzionale tra chi propone la documentazione di avanzamento e chi gestisce le attività realizzative, nonché stabilisca specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare.

In caso di supporto nella richiesta di contributi da parte di consulenti, deve essere inserita una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.

COLLEGAMENTI TELEMATICI

- La gestione dei Collegamenti telematici, richiede la predisposizione di regole di comportamento, alla stregua dei principi e codici comportamentali fino a qui esposti.

CAPITOLO A.6

FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei rapporti con gli enti pubblici e l'Autorità riportare le informazioni circa:
 - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/ricieste di riscontri da parte di enti pubblici, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Società, dettagliando:
 - l'ente pubblico e l'Autorità;
 - la struttura aziendale coinvolta;
 - l'oggetto della comunicazione;
 - la data della comunicazione;
 - il tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dell'ente pubblico;
 - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli di enti pubblici in corso, dettagliando:
 - l'ente pubblico e l'Autorità;
 - la data dell'ispezione/controllo;
 - l'oggetto dell'ispezione/controllo;
 - la struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo;
 - gli esiti/prescrizioni.
- con riferimento ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione:
 - criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate alla Società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione ecc.;

- omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
 - ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.
- con riferimento all’acquisto di servizi professionali, riportare le informazioni circa:
- l’avvenuta stipulazione di contratti con prestatori d’opera intellettuale del valore superiore ad Euro 10.000.

CAPITOLO A.7

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari del Modello e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- (i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- (ii) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- (iii) monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'OdV condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Attività Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;
- (iv) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'OdV, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

